

Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i.

Riflessioni sul concetto di vantaggio economico legato alla mancata efficace attuazione del Sistema di Gestione SGSL

A seguito dei procedimenti penali instaurati in conseguenza di eventi quali l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime derivanti dalla mancata attuazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, oggetto dell'ormai noto art. 25 septies del D.Lgs 231/01, è emersa, con estrema chiarezza, l'importanza e la delicatezza del concetto di vantaggio economico derivante dalla mancata implementazione ed efficace attuazione del Sistema di Gestione SGSL, così come definito dall'art. 30 del D.lgs 81/08.

L'art. 30 sopra richiamato cita testualmente :

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

..... *omissis*

Mentre l'art. 25 septies del D.lgs 231/01 e s.m.i. cita testualmente :

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Va da sè che, in tutti i casi di presunta violazione degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (procurate lesioni gravi e gravissime) del codice penale, l'ente verrà sottoposto ad indagine, al pari delle persone fisiche (datore di lavoro, dirigente, preposto etc.), a vario titolo, coinvolte.

Nello specifico, l'ente, a fronte della sussistenza di uno dei reati in parola ed in assenza di una comprovata implementazione ed efficace attuazione di un Sistema di gestione SGSL, riconducibile a quanto indicato e previsto dall'art. 30 del D.lgs 231/01, potrà essere oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice delle Indagini Preliminari (in riferimento all'art. 589 del c.p.) o di un Decreto di Citazione diretta a Giudizio (in riferimento all'art. 590 del c.p.).

Nella prassi, per la cronaca, l'imputazione segue, di norma, il seguente schema:

Per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma, del D.lgs 231/01 e s.m.i., in relazione agli artt Codice penale, per non aver adottato, ex art. 30 D.lgs 81/08 e s.m.i., un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della stessa fattispecie di quello contestato al capo di imputazione, reato commesso da, in qualità di; il reato commesso nell'interesse ed a vantaggio della Società, consiste nel risparmio dei costi di implementazione e gestione riferiti e correlati alla definizione di una idonea politica della sicurezza ed efficace attuazione di un Sistema di gestione atto a prevenire infortuni e la conseguente commissione di reati di cui ...

A fronte di tutto ciò, emerge con tutta evidenza la fondamentale importanza della presenza in azienda di un efficace sistema di gestione SGSL, al fine di prevenire i rischi legati a possibili procedimenti penali connessi a gravi infortuni sul lavoro o, nella peggiore delle ipotesi, ad incidenti mortali.

Quanto all'apparato sanzionatorio, è noto che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:



- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza

Poiché le sanzioni interdittive sono, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, è del tutto evidente quali siano i rischi che un'azienda corre in caso di condanna, già dal primo grado di giudizio.

A voler essere ottimisti, potremmo parlare di rischi 'di non poco conto' ma, assai più realisticamente, stiamo parlando di eventi che, se non arginati da un efficace sistema di prevenzione, possono di sovente mettere a rischio, oltre a beni d'importanza fondamentale quali quello della salute del lavoratore, la sopravvivenza stessa dell'attività d'impresa.

Natalino Anzalone

Presidente AIVA SGSL



**ASSOCIAZIONE ITALIANA
VALUTATORI ED ASSEVERATORI
SGSL**